

- COSTITUISCE LEGITTIMO ESERCIZIO dei poteri affidati dalla legge agli Ordini professionali la fissazione di norme interne relative al decoro professionale ed alle sanzioni disciplinari stabilite per la loro inosservanza -
- LE REGOLE DEONTOLOGICHE hanno natura giuridica e la violazione delle norme dei Codici deontologici degli Ordini professionali costituisce VIOLAZIONE di LEGGE, in quanto si tratta di norme giuridiche obbligatorie -
- LA VIOLAZIONE delle dette regole, pertanto, integra il diritto oggettivo nell'ambito dell'illecito disciplinare -
- LE NORME DEL CODICE DISCIPLINARE FORENSE costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo -
- IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE esercita il potere disciplinare in funzione di giudice speciale -

Tali principi sono stati estrapolati dalle seguenti massime della Corte di Cassazione Civile:

- 1°)- "La fissazione di norme interne, individuatrici di comportamenti contrari al decoro professionale ancorchè non integranti abusi o mancanze, configura legittimo esercizio dei poteri affidati agli Ordini professionali, con la conseguenziale irrogabilità, in caso di inosservanza, di sanzione disciplinare".
(CASSAZ.civile - 9 Luglio 1991 - n.7543)
- 2°)- "Le regole deontologiche hanno natura giuridica"
(CASSAZ. - Sez.unite - 6 Giugno 2002 n.8225)
- 3°)- "Secondo un indirizzo che si va delineando nella giurisprudenza di questa Corte, nell'ambito della violazione di legge va compresa anche la violazione delle norme dei Codici deontologici degli Ordini Professionali, trattandosi di norme giuridiche obbligatorie valevoli per gli iscritti all'Albo ma che integrano il diritto oggettivo ai fini della configurazione dell'illecito disciplinare".
(CASSAZ. - Sez.unite - 23 Marzo 2004 n.5776)
- 4°)- "Le norme del Codice disciplinare Forense costituiscono fonti normative integrative di precetto legislativo, che attribuisce al Consiglio Nazionale Forense il potere disciplinare con funzione di giurisdizione speciale appartenente all'ordinamento generale dello Stato, come tali interpretabili direttamente dalla Corte di legittimità".
(CASSAZ. Sez.unite - 20 Dicembre 2007 n.26810)

5°) -“Le norme del codice deontologico nella cui violazione si sostanzia l’illecito disciplinare costituiscono esplicitazioni dei principi generali contenuti nella legge professionale forense e assumono il rango di norme di diritto, la cui interpretazione costituisce una “questio iuris” come tale prospettabile dinanzi al giudice di legittimità e non sono, quindi, proponibili rispetto a esse censure di violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362-1371 c.c.”
(CASSAZ. Sez. Unite – 30 aprile 2008 n. 10875)